

## ALLEGATO C

### PROTOCOLLO D'INTESA PER LA FORNITURA, GESTIONE E INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO.

Tra

(Ragione sociale impresa), società....., con sede legale in.....  
rappresentata da....., nato a ..... Il ..... CF  
..... nella sua qualità di Procuratore domiciliato per la carica ed ai fini del  
presente atto ove sopra (di seguito per brevità anche "Soggetto Affidatario"),

E

Comune di Zanè con sede legale in Via G. Mazzini, n 21 – 36010 Zanè (VI), codice fiscale  
0024179024 in questo atto rappresentata da Cavedon Arch. Luca in qualità di Responsabile  
Area Tecnica/Tributi, giusto decreto sindacale n. 1/2022, per la carica ed ai fine del presente  
atto ove sopra (di seguito per brevità COMUNE)

#### PREMESSO CHE

Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è  
legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da  
numerosi studi sul tema;

A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri a adottare  
politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico,  
tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;

Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una  
rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;

Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 ha introdotto, al Capo  
IV-*bis*, misure volte a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di reti infrastrutturali per  
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, prevedendo l'approvazione di un Piano  
nazionale;

La Direttiva 2014/94/UE (*Alternative Fuel Infrastructure Directive*), recepita con d.l. 16  
dicembre 2016 n. 257, ha definito il quadro europeo di sviluppo delle infrastrutture di ricarica  
in luoghi accessibili al pubblico nel rispetto dei principi del mercato concorrenziale;

Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica  
(PNIRE), approvato con D.P.C.M. del 26 settembre 2014 ai sensi dell'art. 17-*septies* della  
sopracitata l. n. 134/2012, periodicamente aggiornato, definisce le linee guida per garantire  
lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel  
territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno  
presente nelle diverse realtà territoriali;

Il D.P.C.M. 1 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 17-*septies* del d.l. n. 83/2012, comma 5, ha  
approvato un Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e una  
serie di Regioni italiane, fra le quali la Regione Veneto, finalizzato alla individuazione dei  
programmi di intervento predisposti dalle Regioni per la realizzazione di reti di ricarica diffuse  
sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veicoli alimentati a energia elettrica.

Il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto semplificazioni") e il D.L. n. 77 del 31 maggio  
2021 (c.d. "Decreto semplificazioni-*bis*") hanno introdotto norme di semplificazione atte a  
favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo,  
da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto  
elettriche.

Il 13 luglio 2021, nell'ambito dello strumento finanziario europeo "NextGenerationEU", è  
stato approvato dall'Italia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui Missione  
n. 3 è rappresentata dalle azioni volte al potenziamento delle infrastrutture per la mobilità  
sostenibile;

Il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il piano "REPowerEU: energia  
sicura, sostenibile e a prezzi accessibili per l'Europa" prevedendo imponenti misure  
finanziarie e legislative per costruire le infrastrutture e i sistemi necessari per la  
decarbonizzazione e la transizione verso l'energia pulita;

Tale intenzione si può attuare installando nell'ambito comunale alcune strutture per l'erogazione di energia elettrica, con le quali gli automobilisti possono ricaricare la batteria dei loro autoveicoli a propulsione elettrica.

Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è pertanto la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;

Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente ad oggetto "APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA FORNITURA, GESTIONE E INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO.", dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la Determinazione del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ di indizione dell' avviso di interesse, che dettagliava le caratteristiche del Servizio in oggetto che la Scrivente Amministrazione Comunale ha inteso attivare;

- richiamata la la Determinazione del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ di assegnazione del servizio per quanto attiene alle seguenti colonnine:

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;

da installare nel territorio comunale

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE.**

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "Protocollo").

#### **Art. 2 - OGGETTO.**

Con il presente Protocollo, le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica veloce per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

#### **Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.**

1. Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero di \_\_\_\_ EVC, dotate di almeno 2 prese elettriche del tipo "fast charge" o "ultra fast charge" ("fast charge" in corrente continua da 50 KW fino ad una potenza minore di 100 KW, "ultra fast charge" in corrente alternata e potenza superiore a 100 KW), da installarsi nelle seguenti aree pubbliche:

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;

all'interno del territorio comunale, individuate nell'elenco *sub* Allegato 1, come da scheda tecnica fornita dal Soggetto Affidatario in sede di manifestazione di interesse e depositata agli atti dell'Ente.

2. In relazione alle aree di installazione e al numero di EVC individuati dal presente articolo, il Soggetto Affidatario presenterà i relativi progetti esecutivi, entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente Protocollo ferma restando la necessità di dotarsi dei prescritti titoli abilitativi, o procedendo alle comunicazioni di legge.

3. Le Parti danno atto che il Soggetto Affidatario potrà formulare proposte al Comune per l'aggiornamento dell'Allegato 1, per l'installazione di EVC in altre Aree dedicate, ovvero per aumentare il numero di EVC in ciascuna delle Aree dedicate inizialmente individuate, sia sulla base dei dati relativi all'utilizzo delle singole EVC, sia in ragione dello sviluppo della mobilità elettrica nel Comune e nelle aree circostanti. Il Soggetto Affidatario si rende disponibile ad estendere l'installazione e il servizio in relazione alle sopravvenute necessità

dell'Ente comunale.

#### **Art. 4 - CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E PRINCIPIO DI NEUTRALITA' TECNOLOGICA.**

1. Le Infrastrutture di Ricarica installate dal Soggetto Affidatario saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevederà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno *smartphone* o una tessera identificativa cliente RFID. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all'uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

2. Le infrastrutture e le tecnologie utilizzate saranno adeguate ai più elevati standard in tema di sicurezza, efficienza e interoperabilità. Le Parti si obbligano a consentire l'utilizzo di ogni singola installazione da parte di tutti i clienti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e accessibilità universale, impegnandosi altresì a non creare barriere di ingresso al servizio nei confronti di altri operatori o tecnologie, secondo il principio di neutralità.

#### **Art. 5. – PREZZO DEI SERVIZI DI RICARICA.**

Le Parti danno atto che il prezzo dei servizi di ricarica elettrica erogati sarà liberamente determinato dal Soggetto Affidatario nell'esercizio della propria libertà di iniziativa economica e autonomia negoziale, fermo restando il rispetto delle determinazioni tariffarie e delle indicazioni provenienti dall'Autorità di regolazione del settore eventualmente applicabili e, in ogni caso, nel rispetto del principio di trasparenza.

#### **Art. 6 - IMPEGNI DELLE PARTI.**

1. Il Soggetto Affidatario si impegna ad effettuare, a propria cura e a sue spese, direttamente o indirettamente mediante l'ausilio di altri soggetti da essa incaricati, le seguenti attività:

- a. ai sensi dell'art. 3, progettare le aree, composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto, ai fini della fruizione del servizio di ricarica, anche con l'inserimento di soluzioni incentivanti l'uso della mobilità elettrica (*nudging*), di marketing e promozionali;
- b. ottenere le autorizzazioni e/o presentare gli atti privati per legge necessari all'installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
- c. realizzare conformemente al progetto esecutivo le infrastrutture e le stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici;
- d. provvedere, entro il termine massimo di 150 giorni dall'approvazione dei progetti esecutivi alla installazione e alla messa in esercizio delle EVC nel numero concordato per ciascuna stazione, con la precisazione che le stesse resteranno di proprietà del Soggetto Affidatario anche in seguito alla cessazione del rapporto convenzionale;
- e. collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata al Soggetto Affidatario;
- f. mettere in funzione, collaudare, gestire e mantenere in perfetto funzionamento le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Protocollo, garantendo l'adeguamento di tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- g. nella sua libertà di iniziativa economica e di determinazione dei prezzi di fruizione del servizio di cui all'art. 5, dotarsi di una politica di prezzo trasparente e conforme alle indicazioni provenienti dalle Autorità di settore;
- h. provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale, entro la data di attivazione dell'infrastruttura;

- i. assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC ad esclusione del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) nell'ipotesi in cui i punti di ricarica erogano energia di provenienza certificata da fonte rinnovabile, in conformità a quanto stabilito dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120, art. 57 comma 9;
- j. rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi alla cessazione del rapporto, ovvero, su richiesta del Comune, comunicata secondo le modalità di cui al successivo art. 14, debitamente motivata in relazione alla sopravvenienza di circostanze di fatto imprevedibili che impongano la cessazione anticipata del rapporto convenzionale, ferma la tutela risarcitoria e/o indennitaria nelle forme di legge;
- k. sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla presenza e/o malfunzionamenti delle infrastrutture di ricarica ECV;
- l. eseguire i lavori necessari alla installazione delle colonnine di ricarica, ai collegamenti elettrici necessari, alla successiva manutenzione tramite ditte idonee e certificate;
- m. pagare il canone annuale offerto pari a €. \_\_\_\_\_ per ogni colonnina da installare entro il 31 gennaio di ogni annualità; tale canone annuale è pari a € \_\_\_\_\_ in quanto il presente Protocollo d'intesa prevede l'installazione di n. \_\_\_ colonnine di ricarica;

2. Il Comune si impegna a:

- a. mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo individuate nell'elenco *sub* Allegato 1 necessarie all'installazione e all'utilizzo degli EVC per veicoli elettrici per l'intera durata del presente Protocollo, concordemente a quanto stabilito dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, all'art. 57 comma 9;
- b. consentire la valorizzazione delle aree anche per finalità di promozione e pubblicità dell'iniziativa imprenditoriale del Soggetto Affidatario, nel rispetto delle normative vigenti;
- c. garantire la permanente accessibilità dell'area di parcheggio per tutta la durata del rapporto convenzionale, salve circostanze eccezionali debitamente motivate e comunque fermo quanto previsto al successivo art. 10;
- d. assicurare l'osservanza dei principi di collaborazione e buona fede sanciti dall'art. 1, comma 2-*bis* della L. 7 agosto 1990 n. 241 nella conduzione dell'intero rapporto convenzionale con il Soggetto Affidatario, anche al fine di consentire il rispetto delle scadenze congiuntamente pattuite tra le parti e il migliore svolgimento del servizio;
- e. sussistendone i requisiti di legge, rilasciare ovvero acquisire – anche attraverso l'indizione di apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. 241/1990 – ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza propria o di altri Enti pubblici coinvolti, necessari per l'installazione e la funzionalità delle infrastrutture EVC;
- f. rilasciare ovvero acquisire i predetti titoli abilitativi nel rispetto dei termini procedurali stabiliti dall'art. 57, co. 14 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, così come modificato dall'art. 32-*ter* del D.L. 31 maggio 2021 n. 77;
- g. nell'ambito della regolamentazione delle aree di parcheggio, consentire la sosta gratuita all'interno degli stalli antistanti ogni EVC ai soli veicoli elettrici e per tutta la durata del presente Protocollo, garantendo la libertà da cose e persone che siano di ostacolo alla gestione del servizio;
- h. fare tutto quanto in suo potere, anche attraverso il sollecito intervento dell'ufficio di polizia locale, affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici per finalità di ricarica ed entro i limiti temporali stabiliti dall'art. 158, comma 1, lett h-*bis*) del Codice della Strada;
- i. fornire le informazioni rilevanti relative alla occupazione e fruizione del suolo pubblico di carattere ricorrente (fiere, mercati, pulizia strade...), impegnandosi a segnalare con un preavviso di almeno 15 giorni, nelle modalità di cui al successivo

art. 14, le circostanze che possano incidere negativamente o rendere più difficile la gestione e fruizione del servizio, salva l'applicazione del successivo art. 10;

#### **Art. 7 - DURATA.**

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata di anni 12 a partire dalla data di sottoscrizione, salvo richieste di proroga da far pervenire entro 6 mesi dalla data di scadenza del protocollo di cui trattasi.

#### **Art. 8 - NON ESCLUSIVITA'.**

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente Protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

#### **Art. 9 - RISERVATEZZA.**

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo d'intesa, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.

#### **Art. 10. - RISCHIO DI INDISPONIBILITA'.**

Il rischio di indisponibilità delle Aree dedicate dovuto a fatto imputabile al Comune è da quest'ultimo compensato al Soggetto Affidatario a titolo di indennizzo mediante il pagamento di penali automatiche calcolate nella misura di €. 50,00 per ogni giorno di indisponibilità degli stalli, anche mediante scomputo da eventuali oneri economici dovuti dal Soggetto Affidatario nei confronti dell'Ente comunale.

#### **Art. 11 - RESPONSABILITA'.**

Le Parti danno atto che il Soggetto Affidatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati a persone o cose derivanti dall'improprio utilizzo delle infrastrutture di ricarica o comunque verificatisi all'interno delle Aree e non causalmente imputabili al predetto Soggetto Affidatario.

#### **Art. 12 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE.**

1. Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Protocollo è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro. Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

2. il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte del Soggetto Affidatario in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgono il Soggetto Affidatario.

#### **Art. 13 - SPESE DI REGISTRAZIONE.**

Il presente Protocollo verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 14 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.**

Le comunicazioni si riterranno formulate per iscritto e consegnate con data certa solamente se inviate al domicilio digitale di posta elettronica certificata (PEC) indicato in calce dalle Parti. Rimane ferma la possibilità di utilizzare la posta elettronica semplice o altro mezzo idoneo allo scopo per l'ordinaria interlocuzione.

### **15. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Zanè, \_\_\_\_\_

Soggetto Affidatario

Comune di Zanè

pec Comune di Zanè \_\_\_\_\_

pec Soggetto Affidatario \_\_\_\_\_

## **ALLEGATO 1 – IDENTIFICAZIONE AREE DI INSTALLAZIONE**